

PREFETTURA DI TORINO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
Sportello Unico per l’Immigrazione¹

Gli ingressi per lavoro e per ricongiungimento familiare

Ingressi e autorizzazioni al lavoro

Nell’anno 2022 l’attività dello Sportello Unico per l’Immigrazione, competente a trattare tutte le istanze relative all’ingresso e all’assunzione di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato e per ricongiungimento familiare, ha concentrato la propria attività nella definizione delle domande finalizzate agli ingressi speciali ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 286/98, delle richieste di conversione dei permessi di soggiorno, delle istanze presentate ai sensi del DPCM 21 dicembre 2021 (Decreto Flussi) e di quelle per ricongiungimento familiare.

Come per l’anno precedente, il SUI ha registrato un notevole incremento delle richieste di nulla osta ed autorizzazioni, dovute principalmente alle quote di ingresso previste dal Decreto Flussi 2021, il cui click day era però fissato a far data dal 27/01/2022 (01/02/2022 per le sole istanze di autorizzazione all’ingresso per lavoro stagionale), ma anche presumibilmente da una congiuntura economica favorevole nell’anno di riferimento.

Nell’anno 2021 il Legislatore ha adottato un decreto che autorizzava flussi di ingresso di cittadini extracomunitari, ovvero flussi di lavoratori chiamati a prestare la propria opera, in qualità di lavoratori dipendenti, a favore di datori di lavoro italiani o stranieri, residenti sul Territorio Nazionale, esclusivamente per i settori dell’edilizia, dell’autotrasporto e turistico alberghiero, le cui istanze sono state lavorate nel corso dell’anno 2022, a seguito della loro presentazione.

In aggiunta a quanto sopra riportato, il decreto ha autorizzato l’ingresso di lavoratori stagionali (modello C-STAG), le conversioni dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro stagionale in lavoro subordinato (modello VB), di quelli rilasciati per motivo studio in lavoro subordinato e autonomo (modelli VA e Z), e dei permessi lungo soggiornanti UE, rilasciati da altri paesi dell’Unione Europea, in permessi di soggiorno italiani per motivi di lavoro subordinato (modello LS), domestico (modello LS1) e autonomo (modello LS2), rendendo possibile la stabilizzazione della posizione dei cittadini extracomunitari già presenti sul Territorio Nazionale.

Oltre a ciò, lo scrivente Ufficio ha trattato e definito una buona parte delle pratiche presentate, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.L. 34/2020 (emersione dal lavoro irregolare), che ha consentito ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea (ovvero ai datori di lavoro stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti), la presentazione di istanze per concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul Territorio nazionale, finalizzate alla dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini stranieri presenti sul Territorio nazionale. Allo scrivente Ufficio sono pervenute, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 agosto 2020, n. 5.413 istanze, di cui n. 5.156 per lavoro domestico e n. 257 per lavoro agricolo.

Le istanze fuori quota, ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs 286/98, che autorizzano l’ingresso di lavoratori, con funzioni dirigenziali, altamente qualificati, comprensive anche dei ricercatori, hanno raggiunto quota 398, nuovamente in crescita rispetto al precedente anno (272).

¹ Dirigente preposto, Viceprefetto Dott.ssa. Canarutto Anna. Relazione predisposta a cura del Funzionario, Dott. Fabio Michele Giordano e dall’Assistente amministrativo Sig. Zito Gaetano Domenico, in servizio presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Queste ultime, sommate alle conversioni fuori quota, rivolte ai cittadini già presenti sul territorio Nazionale che, avendo completato il proprio percorso di formazione di livello superiore e conseguito il diploma di laurea o il master, si collocano nel mercato del lavoro come lavoratori dipendenti o autonomi (n. 60 istanze modello V2 e 14 modello Z2), si sono assestate a quota 472, dato in incremento rispetto alle 374 istanze del precedente anno.

Per quanto riguarda, invece, le istanze di conversione dei permessi di soggiorno per le quali è previsto un numero di quote annuali, rivolte ai cittadini stranieri, già titolari di un permesso di soggiorno per studio (*che non avendo completato il proprio percorso di istruzione di livello superiore ovvero avendo acquisito un titolo di studio non equiparabile ad un diploma universitario o ad un master, ne chiedono la conversione in permesso per lavoro*), le stesse risultano pari a 180 istanze di conversione in lavoro subordinato e 48 istanze di conversione in lavoro autonomo. Anche questo dato è in crescita.

In merito ai cittadini che risultano in possesso di un permesso temporaneo per lavoro stagionale risultano, nel 2022, presentate 15 istanze di conversione - a fronte di 9 quote autorizzative - in permesso per lavoro subordinato non stagionale.

In relazione alle istanze a favore di lavoratori extracomunitari chiamati a prestare la propria opera in qualità di lavoratori dipendenti (modello B2020), risultano presentate circa 1.803, per i settori dell'edilizia, dell'autotrasporto e turistico alberghiero. Le quote che autorizzavano gli ingressi sono state 304.

In materia si registra inoltre un aumento anche per le istanze finalizzate all'ingresso di lavoratori stagionali, pari a 338 domande, dato in incremento rispetto alle 149 istanze dell'anno 2021. Le quote che autorizzavano gli ingressi sono state 149, di cui 65 riservate alle Associazioni di categoria rappresentative dei datori di lavoro.

Si evidenzia altresì che tra marzo e giugno 2022, il sistema telematico SPI, che era in uso agli Sportelli Unici per l'immigrazione, è stato dismesso a favore del nuovo programma SPI 2.0.

L'operatività del predetto programma ha comportato rilevanti rallentamenti sotto il profilo organizzativo e amministrativo, ragione per la quale costantemente vengono inviate richieste di intervento al fine di risolvere le problematiche rappresentate con il servizio di Help Desk del Ministero, lavoro pedissequamente seguito dal Dirigente e dal Funzionario.

Le problematiche precitate non consentono di fornire dati puntuali sul numero dei Nulla Osta, dei Decreti di rigetto e delle rinunce alle istanze in quanto la non corretta migrazione dei dati ha determinato un disallineamento delle risultanze emerse. Tale criticità ha avuto degli effetti anche per quanto concerne i dati relativi agli accordi di integrazione sottoscritti.

Ingressi per ricongiungimento familiare

In materia di ricongiungimento familiare il numero delle istanze presentate, nell'anno di riferimento, è pari a 1.511 di cui risultano n. 1.127 i Nulla Osta rilasciati. Si rileva che al rilascio del Nulla osta non corrisponde, necessariamente, il rilascio del visto di ingresso, in quanto il quadro normativo di riferimento demanda la competenza, in materia di accertamento sulla sussistenza del vincolo familiare o sulla autonomia economica del genitore, all'Autorità Consolare Italiana estera.

In fase di richiesta del rilascio del visto di ingresso è possibile che l'Autorità competente neghi il relativo visto di ingresso. È pertanto possibile che il numero di ingressi per ricongiungimento familiare sia inferiore al numero dei Nulla osta rilasciati dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.